

**ACCORDO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS NATURALE
TRAMITE CARRO BOMBOLAIO IN OCCASIONE DI INTERVENTI SULLA RETE DI TRASPORTO DI SOCIETA'
GASDOTTI ITALIA**

Tra

SOCIETA'GASDOTTI ITALIA S.P.A.

e

FEDERMETANO

ACCORDO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS NATURALE TRAMITE CARRO BOMBOLAIO IN OCCASIONE DI INTERVENTI SULLA RETE DI TRASPORTO DI SOCIETA' GSDOTTI ITALIA

Tra

Società Gasdotti Italia S.p.a., Via dei Salci 25, 03100 Frosinone, (C.F. – P.I.) e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 1753569, di seguito "SGI"

e

Federmetano, Federazione Nazionale dei Distributori e dei Trasportatori di Metano, con sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Bizzarri, 9 , in persona del Sig. Stefano Franciosi, nella sua qualità di Vice Presidente, munito dei necessari poteri, di seguito "Federmetano"

di seguito congiuntamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, con delibere 1 ottobre/2009 - ARG/gas 141/09 e 19 dicembre 2013 602/2013/R/GAS ha attribuito ai trasportatori la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai;
- gli art. 8 e 16 dell'Allegato A (Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 – RQTG) della citata delibera 602/2013/R/GAS impongono all'impresa di trasporto di attivare il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio *"sia quando l'alimentazione avvenga sulla rete di trasporto che presso un impianto gestito da un operatore terzo, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce city gate, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente interessato dall'evento"*;
- l'obbligo di organizzare l'eventuale trasporto alternativo mediante carro bombolaio, nelle modalità di cui agli artt. 8 e 16 del RQTG decorre dal 1 luglio 2010;
- le regole di riferimento per gli utenti concernenti il Servizio alternativo di fornitura del gas in occasione degli interventi effettuati da SGI sulla propria rete sono definite al cap.14 del codice di rete SGI;
- in ottemperanza a quanto previsto all'art. 16 della RQTG, SGI ha predisposto e pubblicato sul proprio sito web una "Procedura operativa per l'organizzazione del servizio alternativo di fornitura del gas tramite carro bombolaio presso i Punti di Riconsegna allacciati alla rete SGI" (di seguito "Procedura SGI") avente ad oggetto termini e modalità con cui SGI organizza tale servizio;
- nel Marzo 2012 sono state emanate dal Comitato Italiano Gas le Linee Guida n.17 "Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna", di seguito "Linee Guida CIG";
- l'Associazione e i Fornitori ad essa associati che aderiscono al presente Accordo si sono dichiarati disponibili ad eseguire le prestazioni oggetto del medesimo Accordo alle condizioni, termini e modalità di seguito riportate;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1) VALORE ED EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.



ART. 2) OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo le Parti intendono definire la modalità e le condizioni, certe e non discriminatorie, con cui i fornitori del Servizio alternativo di fornitura di gas naturale tramite carro bombolaio che aderiranno all'Accordo, si impegnano a garantire agli Utenti, alle Imprese che gestiscono city gate e ai Titolari dell'impianto che utilizzeranno il Servizio alternativo organizzato da SGI in ottemperanza alle delibere ARG/gas 141/09 e 602/2013/R/GAS.

La SGI e l'ASSOCIAZIONE, con la stipula dell'Accordo, hanno inteso perseguire condizioni di erogazione del Servizio nel rispetto dei migliori standard di qualità e sicurezza previsti dallo stato dell'arte della normativa vigente e della best practice operativa di settore, a tutela della corretta e sicura esecuzione della prestazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminatorietà.

ART. 3) DEFINIZIONI

Accordo: il presente Accordo ivi compresi allegati e premesse.

Associazione: è l'Associazione dei trasportatori di gas naturale compreso che aderisce al presente Accordo.

Procedura SGI: la procedura operativa per l'organizzazione del servizio alternativo di fornitura del gas tramite carro bombolaio presso i Punti di Riconsegna allacciati alla rete SGI (di seguito "Procedura SGI") avente ad oggetto termini e modalità con cui SGI organizza tale servizio.

Ordine Applicativo ("O.A."): è l'ordine che la S.G.I. invierà al Fornitore in esecuzione del presente Accordo in caso di emergenza e contenente la descrizione delle prestazioni richieste ed i termini di svolgimento delle stesse, nonché il compenso previsto.

Servizio: è il servizio alternativo di fornitura del gas naturale trasportato tramite carri bombolai e, ove richiesto dal Titolare dell'impianto, odorizzato nel rispetto della vigente normativa; il Servizio include l'assistenza di personale qualificato e l'ausilio di attrezzature rispondenti alle vigenti norme nel rispetto dei tempi di intervento, tenuto conto delle esigenze di organizzazione del servizio successivamente stabilite nel presente Accordo.

Fornitore: è colui il quale, aderisce all'Accordo stipulato dall' Associazione e si obbliga, mediante successivo O.A. nei confronti del Titolare dell'Impianto, con organizzazione propria dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, alla prestazione del Servizio alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Utente: l'utente del sistema di trasporto che, preso atto della Comunicazione di SGI relativa alla sospensione della fornitura di gas naturale al Punto di Riconsegna (PdR), attiva il servizio in base alle informazioni fornite dal Titolare dell'Impianto/impresa distributrice.

Linee Guida CIG: Le linee guida emesse dal Comitato Italiano Gas n.17 "Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna", nella versione vigente al momento dell'attivazione del Servizio;

City gate: è un punto di riconsegna dove viene reso disponibile il gas naturale ad una impresa distributrice;

Titolare dell'Impianto: la persona fisica o giuridica proprietaria o concessionaria dell'impianto di Regolazione e Misura (REMI), interconnesso al Punto di Riconsegna/city gate, che, interessato dalla sospensione della fornitura di gas naturale, chiede l'attivazione del Servizio.

Impresa distributrice: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas.

ART. 4) AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Accordo si applica in occasione degli interventi sulla rete di trasporto di SGI che comportino l'interruzione della fornitura di gas naturale ai PdR allacciati alla rete SGI.



ART. 5) ADESIONE DEI FORNITORI ALL'ACCORDO

5.1 RICHIESTA DI ADESIONE

Possono aderire al presente Accordo, previa accettazione di tutte le condizioni ivi previste, esclusivamente i FORNITORI in possesso dei requisiti tecnico/giuridico/amministrativi minimi necessari all'esercizio del Servizio secondo i requisiti richiesti dalle Linee Guida CIG e le specifiche di qualifica indicate dall'ASSOCIAZIONE.

L'adesione dei FORNITORI al presente Accordo con SGI ha luogo su base individuale, volontaria e revocabile e comporta l'obbligo di osservare integralmente quanto in esso stabilito, allegati compresi.

Per aderire all'Accordo, i FORNITORI dovranno:

- o inviare una specifica richiesta all'ASSOCIAZIONE (allegato 1) nella quale attestino:
 1. il possesso dei requisiti dalle Linee Guida CIG e le specifiche di qualifica indicate da parte dell'ASSOCIAZIONE;
 2. di avere un'organizzazione adeguata all'erogazione del Servizio alternativo e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 3. che il personale è regolarmente iscritto a libro paga, che sono regolarmente effettuati i relativi versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali e che gli Autisti sono in possesso di patentino A.D.R.;
 4. di essere in possesso del certificato di abilitazione del Consulente ADR;
 5. l'elenco del proprio parco automezzi specificandone la tipologia, la capacità e la portata;
 6. la disponibilità, soprattutto geografica, a svolgere il Servizio e il conseguente impegno ad eseguire il Servizio secondo le modalità di cui alle Linee Guida CIG;
 7. il possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge per l'esercizio delle attività di cui al presente Accordo;
 8. il possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) rilasciato da meno di 90 giorni;
 9. il possesso e la validità della certificazione qualità secondo norma ISO 9001:2000 e/o altre eventualmente possedute;
 10. i nominativi del Responsabile Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Consulente per la Sicurezza ai sensi del d.Lgs 40/2000 e s.m.i. e/o del Preposto ai sensi del D.Lgs. 395 del 20/11/2000;
 11. la propria idoneità a svolgere, ove richiesto, anche il servizio di odorizzazione nel rispetto delle norme tecnico-amministrative mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature in campo o attraverso la possibilità di trasportare gas preodorizzato.
 12. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta né sottoposto ad altra procedura concorsuale;
 13. Di non esser sottoposto a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 né per l'applicazione di una delle cause ostative di cui all'art.10 della legge n. 575/65;
 14. Che il titolare ovvero il socio ovvero l'amministratore del fornitore non devono essere stati interessati da violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
 15. Che nei confronti del titolare ovvero del socio ovvero dell'amministratore ovvero del direttore tecnico del Fornitore non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale né comunque essere stata emessa sentenza passata in giudicato o essere pendente alcun procedimento per uno o più reati di partecipazione a

un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18.

16. Che nei confronti del titolare ovvero del socio ovvero dell'amministratore ovvero del direttore tecnico del Fornitore non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento, per reati gravi previsti dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento;
17. Di non aver commesso gravi infrazioni alle norme di sicurezza o a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
18. Di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata della propria adesione al presente.

Unitamente alla richiesta di adesione il FORNITORE comunicherà (allegato 2) il personale e l'attrezzatura di cui dispone e l'elenco del proprio parco mezzi specificandone la tipologia, la capacità e la portata, indicandone la portata e la disponibilità – anche geografica - a svolgere il servizio. L'ASSOCIAZIONE, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnico/giuridico/amministrativi necessari allo svolgimento del servizio, comunicherà l'eventuale accettazione della richiesta. L'adesione sarà perfezionata ed efficace con la ricezione da parte del FORNITORE dell'accettazione dell'ASSOCIAZIONE, unica responsabile della verifica della sussistenza dei requisiti tecnico/giuridico/amministrativi necessari allo svolgimento del servizio

Il FORNITORE dovrà comunicare tempestivamente all'ASSOCIAZIONE eventuali aggiornamenti alle informazioni e alla documentazione trasmessa.

L'ASSOCIAZIONE, previa verifica dei requisiti dichiarati dai fornitori, si impegna a trasmettere tempestivamente a SGI l'elenco dei fornitori che hanno aderito all'Accordo nonché le informazioni rese dagli stessi al momento dell'adesione, impegnandosi altresì a comunicare ogni aggiornamento.

SGI renderà disponibili il presente Accordo con i relativi allegati (ad eccezione del prezzario, allegato n. 3), l'elenco e le informazioni relative ai Fornitori aderenti attraverso una sezione del proprio sito web pubblicando i dati riportati nella scheda di cui allegato n. 2 al presente atto; i Fornitori inseriti nel suddetto elenco saranno gli unici ritenuti idonei per l'ASSOCIAZIONE allo svolgimento del Servizio alternativo disciplinato dal presente Accordo.

5.2 EFFETTI DELL'ADESIONE

Il FORNITORE, aderendo all'Accordo si obbliga ad effettuare il Servizio secondo i termini e alle condizioni del presente Accordo. Nel prestare il servizio, il Fornitore opera come "imprenditore indipendente", mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio e con impegno di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, ovvero regolarizzato a mezzo di apposito contratto. Il FORNITORE dovrà prioritariamente effettuare l'organizzazione del Servizio con propri mezzi, attrezzature e personale ma potrà avvalersi di mezzi, attrezzature e personale di altre imprese, purché aderenti agli Accordi stipulati da SGI con le Associazioni di categoria, garantendo e restando responsabile del rispetto dei contenuti del presente Accordo.

Il FORNITORE è, pertanto, unico responsabile di qualsivoglia inadempimento contrattuale nei confronti del Titolare dell'impianto, nonché dei danni, a cose e/o persone, che il Titolare dell'impianto o terzi dovessero subire a causa dell'operato dei dipendenti e collaboratori del FORNITORE in esecuzione delle attività oggetto del Contratto; restano esclusi i danni derivanti da inesatte informazioni fornite al Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, dall'Utente e dal Titolare dell'impianto, unici responsabili dell'esattezza delle suddette informazioni o danni derivanti dal non corretto esercizio delle operazioni di gestione della

rete di trasporto SGI o da malfunzionamento della stessa. Il FORNITORE dovrà comunicare, mediante autodichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, la perdita e le eventuali variazioni di tutti i requisiti necessari per ottenere l'adesione e la permanenza all'Accordo.

5.3 ESCLUSIONE DEL FORNITORE

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di sospendere o escludere dall'elenco dei Fornitori il FORNITORE che, durante la vigenza dell'Accordo:

- o Perda i requisiti tecnico/giuridici/amministrativi necessari per l'esercizio del servizio..
- o Abbia commesso, con dolo o colpa, gravi e/o reiterate violazioni – risultanti da condanne o provvedimenti dell'autorità – delle norme in materia di tutela dell'ambiente, rifiuti, sicurezza e salute dei lavoratori.
- o Sia venuto meno agli obblighi previsti del presente accordo in materia di segretezza / riservatezza;
- o Abbia, senza giustificato motivo, rifiutato di erogare un servizio ad un Titolare dell'impianto ovvero si sia reso responsabile di gravi inadempienze contrattuali nei confronti dello stesso.
- o Abbia commesso, con dolo o colpa, gravi e/o reiterate violazioni del presente Accordo.
- o Abbia commesso violazioni delle Linee Guida CIG, anche nei casi in cui il servizio alternativo di fornitura mediante carro bombolaio è stato organizzato in autonomia dall'Utente ed il costo del servizio è oggetto di rimborso da parte di SGI.

ART. 6) CONTRATTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il FORNITORE, aderendo al presente Accordo, s'impegna, in modo continuativo e per l'intera durata dell'adesione ed a semplice richiesta di SGI, a stipulare con il Titolare dell'impianto un contratto di erogazione del servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo e secondo le modalità indicate nella Procedura SGI.

Nella stipula del contratto, il Fornitore, anche tramite semplici richiami al presente Accordo, contenuti nel Contratto, si impegna a:

- dichiarare di aver valutato tutte le difficoltà relative all'esecuzione del Contratto e di possedere le attrezzature ed il personale necessari;
- assicurare l'afflusso degli automezzi e l'approntamento delle attività secondo quanto previsto dalle linee Guida CIG gli automezzi, muniti di regolare licenza per trasporto e conformi a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, devono presentarsi in perfetta efficienza e tecnicamente adatti al servizio per il quale sono destinati;
- rispettare integralmente le Linee Guida CIG, le quali costituiscono elemento essenziale per la operatività in conformità ai principi e alle finalità del presente Accordo, salvo quanto prescritto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia;
- riconoscere al Titolare dell'impianto e/o terzi gli eventuali danni derivanti da ritardi, con esclusione di quelli dovuti a cause di forza maggiore. In tal caso il Titolare dell'impianto potrà riservarsi, inoltre, la facoltà di effettuare il servizio con mezzi di altre ditte e di addebitare i maggiori costi derivanti al FORNITORE;
- rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed adottare le cautele, le misure ed i provvedimenti atti ad evitare infortuni o danni a persone o cose; dovrà inoltre rispettare le misure di coordinamento e di gestione di eventuali interferenze e le misure di gestione di eventuali emergenze previste negli ambienti ove è chiamato a rendere il Servizio;



- rispettare le norme ambientali vigenti applicabili, ed organizzare e gestire le proprie attività adottando tutte le misure e gli accorgimenti atti a minimizzarne l'impatto sull'ambiente; rispettare le norme in materia di gestione dei rifiuti, speciali pericolosi e non, da esso prodotti durante l'attività oggetto del Servizio;
 - stipulare e mantenere in vigore, a propria cura e spese, con primarie compagnie di assicurazione, per tutto il periodo di esecuzione dei Servizi, le assicurazioni previste dalla legge e un'assicurazione contro i rischi professionali ed extraprofessionali con adeguati massimali, ed in particolare:
 - RCA (incluso inquinamento accidentale, carico e scarico, spargimento, caduta o rovesciamento) una polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e R.C.O. rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni con massimale di almeno 2.000.000 di euro (due milioni) per singolo evento che causi infortuni e/o morte di persone, perdite e/o danni. Eventuali franchigie incluse nelle polizze di cui sopra sono a carico del FORNITORE;
- Le polizze previste nel presente articolo dovranno avere efficacia sino alla data di validità dell'Accordo e dovranno essere prorogate in caso di rinnovo.
- rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9.1.

La stipula del contratto non potrà in alcun caso far derivare alcun obbligo in capo all'ASSOCIAZIONE e/o SGI in relazioni alle obbligazioni reciprocamente assunte da Fornitore e il Titolare dell'Impianto.

Il FORNITORE potrà rifiutarsi di sottoscrivere il Contratto qualora comunichi per iscritto a SGI con le medesime modalità previste per l'inoltro della richiesta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa di non disporre di automezzi e attrezzature idonei a far fronte alla specifica esigenza di fornitura espressa dal Titolare dell'impianto. Nel caso di interventi che, per ragioni operative, non sono programmati secondo le tempistiche del Piano Mensile degli interventi, la disponibilità o la rinuncia all'erogazione del Servizio dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile.

Limitatamente ai casi in cui il costo del servizio sia oggetto di rimborso da parte di SGI o sia organizzato dalla medesima SGI, il FORNITORE, aderente al presente Accordo, si impegna inoltre, in modo continuativo per l'intera durata dell'adesione, a svolgere il servizio rispettando integralmente le linee Guida CIG anche nei casi in cui il servizio alternativo di fornitura mediante carro bombolaio sia stato organizzato in autonomia dall'Utente.

ART. 7) DURATA CONTRATTUALE

Il presente accordo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. L'Accordo si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni di due anni in due anni; il rinnovo non avrà luogo se una delle due Parti comunicherà disdetta all'altra, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima di ogni singola scadenza. I Fornitori verranno informati dall'Associazione dell'eventuale rinnovo o della disdetta del presente Accordo.

ART. 8) PREZZI DEL SERVIZIO ALTERNATIVO

IL FORNITORE che accetta il presente accordo e le relative modalità esecutive del Servizio alternativo e si impegna ad accettarne anche i risvolti economico/commerciali che da esso derivano.

Nel prezzario (allegato 3 al presente Accordo) viene fornita indicazione, in misura fissa, dei costi di sicurezza in capo al Fornitore per:

- l'esecuzione del sopralluogo in area di intervento, da parte di tecnico Specialista (C.T.M.P.) Consulente Trasporto Merci Pericolose – D.lgs. n. 40 e integrazione D.lgs. 35 del 27/01/2010) o dal Responsabile Tecnico del Fornitore.

- La predisposizione della documentazione necessaria ai sensi della Legislazione vigente in materia di Sicurezza ed in particolare D.lgs. n. 40 e integrazione D.lgs. 35 del 27/01/2010, D.lgs. 81/08, e ai sensi delle Linee Guida CIG, ad esclusione di quanto necessario relativamente all'intervento di Tecnico abilitato secondo Legge 818/84 e s.m.i. oppure del Responsabile Tecnico del Fornitore in accordo alle Linee Guida CIG.
- Gli apprestamenti necessari ai fini della sicurezza durante l'intervento (oneri di sicurezza generali ed interferenziali)

Eventuali oneri specifici per la sicurezza verranno concordati di volta in volta in sede contrattuale. Tali oneri dovranno essere valutati riconducendoli alle specifiche esigenze risultanti dalla documentazione predisposta ai fini della sicurezza e dovranno essere opportunamente documentati.

Il Fornitore si impegna a inserire all'interno della fattura relativa al Servizio erogato, detagliata secondo le voci del prezzario, le informazioni di cui all'Allegato 4.

Nel caso in cui il servizio organizzato da SGI rientri tra quelli per cui, in base al capitolo 14 del Codice di Rete di SGI, è previsto il rimborso del servizio medesimo, SGI effettuerà direttamente il pagamento al Fornitore del Servizio, qualora il Fornitore e il Titolare dell'Impianto si accordino per la cessione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti di SGI a titolo di rimborso.

8.1 Invariabilità dei prezzi

I prezzi di cui al presente art. 8 si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata delle attività oggetto del presente accordo e non saranno soggetti a revisione alcuna anche nelle ipotesi di cui all'art. 1664 del codice civile. I prezzi sono stati convenuti fissi e invariabili anche qualora si dovessero verificare impreviste difficoltà di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo. La rinuncia del FORNITORE al diritto di invocare, per i casi suddetti, la variabilità dei prezzi è fatta in considerazione che detti prezzi sono stati consensualmente determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi a essi relativi.

ART. 9) ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

9.1 Impegno di segretezza

Tutte le informazioni relative alle Parti ovvero ai Fornitori, agli Utenti e ai Titolari degli impianti sono riservate. Pertanto il FORNITORE si impegna a:

- o considerare informazioni confidenziali tutte le notizie e dati di cui entrerà in possesso in relazione alle prestazioni oggetto del presente accordo;
- o non usare le informazioni confidenziali se non per l'esecuzione dell'incarico affidato;
- o mantenere segrete le informazioni confidenziali ed a non rivelarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della SGI.

Resta inteso che gli impegni di segretezza assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del presente accordo non riguardano le informazioni ed i dati che fossero o divenissero di dominio pubblico, senza colpa del FORNITORE, oppure fossero già noti, in modo dimostrabile dal FORNITORE, oppure fossero già o venissero in futuro ottenuti dal FORNITORE in buona fede da terzi non aventi obblighi nei confronti della SGI. Gli obblighi di riservatezza rimangono efficaci anche dopo la naturale scadenza dell'Accordo o, comunque, dopo la sua cessazione qualunque sia stato il motivo che l'abbia determinata.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si estendono a tutti i soggetti che si avvarranno del Servizio.

9.2 Imposte, e tasse

Si intendono a carico del FORNITORE tutte le tasse, imposte e contributi di legge previsti dai contratti di lavoro in conseguenza delle attività che verranno eseguite dal proprio personale dipendente in relazione a quanto contemplato dal presente Accordo, sollevando la SGI da ogni responsabilità al riguardo.

9.3 Altre obbligazioni

Il FORNITORE si impegna a manlevare e tenere indenne la SGI da qualsiasi responsabilità ed onere di qualunque natura derivanti dalla violazione da parte del FORNITORE di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali e/o periferiche.

9.4 Trattamento economico a tutela del personale

Il FORNITORE dovrà applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del codice civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore..

Il FORNITORE si impegna a manlevare e tenere indenne la SGI in relazione ad eventuali pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte dell'FORNITORE degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

Il FORNITORE è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto all'opera e/o al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

Il FORNITORE deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

Il FORNITORE è tenuto a presentare, su richiesta di SGI, apposita quietanza rilasciata dal proprio dipendente attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo nonché idonea certificazione di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte di SGI non esonera in alcun modo il FORNITORE dalle sue responsabilità.

ART. 10) VERIFICHE ISPETTIVE

Al fine di garantire la corretta applicazione delle modalità tecniche, e procedurali e di indirizzo richiamate nell'Accordo, conformemente a quanto previsto dalla Linee Guida CIG, l'ASSOCIAZIONE avrà in ogni momento diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, anche tramite soggetti terzi, nei confronti dei propri Associati, aderenti agli Accordi, sia mediante verifiche di natura documentale che mediante verifiche ispettive in campo. Gli esiti della singola verifica, verranno documentati in un rapporto di Audit e comunicati a SGI. In caso di inosservanza rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo da parte del Fornitore, per cause ad esso imputabili, l'ASSOCIAZIONE applicherà le previsioni sancite dall'articolo 5.3 dell'Accordo nonché quanto concordato tra il fornitore stesso e l'Associazione, in funzione della gravità e/o numerosità delle inadempienze. Con la sottoscrizione dell'Accordo i Fornitori si impegnano sin d'ora ad autorizzare i suddetti controlli ed a collaborare con il personale incaricato delle verifiche.

ART. 11) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, ove applicabile.

ART. 12) SICUREZZA SUL LAVORO

Il FORNITORE si obbliga durante l'esecuzione delle prestazioni ad osservare tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona tecnica.

ART. 13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La violazione degli impegni assunti dall'Associazione ai sensi degli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire ad SGI di risolvere il presente Accordo a norma dell'art. 1456 cc., mediante invio di raccomandata A.R. salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti che restano totalmente in carico al Fornitore dell'Associazione presente in elenco.

ART. 14) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia comunque connessa all'Accordo o alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione le Parti si rimetteranno esclusivamente al foro di Milano.

ART. 15) DISPOSIZIONI VARIE

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo e ai relativi allegati dovranno avere forma scritta. Il presente Accordo non preclude alle Parti in alcun modo la possibilità di concludere con soggetti terzi accordi analoghi, fermo restando che dovranno essere garantite condizioni di stipula coerenti sia dal punto di vista tecnico giuridico commerciale che in termini di rispetto delle condizioni di sicurezza precedentemente indicate.

Per tutte le comunicazioni effettuate in esecuzione del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso:

Federmetano: Via Bizzarri, 9, 40012 Calderara di Reno – BO
Società Gasdotti Italia Spa: Via dei Salci, 25 , 03100 Frosinone (FR)

FIRME

ASSOCIAZIONE


S.G.I. S.p.A.

Società Gasdotti Italia S.p.A.
La Direzione Tecnica
Paolo ALESSIO
